



Ufficio Speciale per la Ricostruzione L'Aquila

DETERMINAZIONE N. 160 DEL 09.06.2021

IL TITOLARE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE DELLA CITTA' DELL' AQUILA

Oggetto: Definizione del fabbisogno di tecnici esperti per l'espletamento delle attività istruttorie dei progetti di ricostruzione privata del patrimonio edilizio danneggiato a seguito del sisma 2009, da reperire tramite elenco operatori.

Visto l'articolo 67-ter, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che prevede l'istituzione di due Uffici speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere;

Visto il successivo comma 3 dell'articolo 67-ter del decreto legge n. 83/2012 che prevede che l'Ufficio speciale per la città di L'Aquila è costituito dal Comune di L'Aquila, previa intesa con il Ministro per la coesione territoriale, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Presidente della regione Abruzzo e con il Presidente della provincia di L'Aquila e che determina in massimo cinquanta unità la dotazione delle risorse umane di ciascun Ufficio speciale, di cui, per un triennio, al massimo venticinque a tempo determinato;

Vista l'Intesa sulla costituzione dell'Ufficio speciale per la città di L'Aquila del 7 agosto 2012, sottoscritta dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dal Ministro per la coesione territoriale, dal Presidente della regione Abruzzo, dal Presidente della provincia di L'Aquila e dal Sindaco del comune di L'Aquila, con la quale sono stati disciplinati gli aspetti organizzativi e funzionali e in particolare i requisiti e le modalità di selezione del titolare, nonché la dotazione di risorse strumentali ed umane nel limite massimo di cinquanta unità, per un triennio, di cui al massimo venticinque per il Comune di L'Aquila a tempo determinato, e le restanti unità a tempo indeterminato assunte dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 febbraio 2019, registrato dalla Corte dei Conti l'11 marzo 2019, n. 571, con cui il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ha provveduto a nominare l'Ing. Salvatore Giuseppe Duilio Provenzano quale Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila a decorrere dalla data del decreto e per la durata di tre anni;

Visto il contratto sottoscritto in data 29 dicembre 2020 tra l'Ing. Salvatore Giuseppe Duilio Provenzano ed il Sindaco dell'Aquila Dott. Pierluigi Biondi ed avente durata fino al 31 dicembre 2021;

Vista l'Intesa del 7 agosto 2012 sopra richiamata la quale stabilisce che ai fini dello svolgimento dei compiti di cui all'art. 67 ter del d.l. 83/2012, nel rispetto del riparto di competenze e nello spirito di leale collaborazione fra i diversi livelli istituzionali, l'Ufficio speciale cura l'istruttoria finalizzata



Ufficio Speciale per la Ricostruzione L'Aquila

all'esame delle richieste di contributo per la ricostruzione degli immobili privati;

Visto l'art. 67 *quater* del d.l. 83/2012 ove si stabiliscono gli obiettivi da perseguire e la disciplina di principio che deve guidare l'attività di ricostruzione;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale di L'Aquila 11 gennaio 2013 n. 10, "*indirizzi per il riconoscimento dei contributi di riparazione degli edifici danneggiati dal sisma 2009 ricadenti nella perimetrazione dei centri storici del Comune di L'Aquila*", pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 16 gennaio 2013;

Visto il DPCM 4 febbraio 2013 il quale, al fine di attuare gli obiettivi previsti dall'art. 67-*quater*, comma 1 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, disciplina le procedure per il riconoscimento dei contributi alla ricostruzione privata nei centri storici del Comune di L'Aquila e degli altri Comuni danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009;

Visto il decreto n. 1 dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila il quale, in applicazione della deliberazione della Giunta Comunale di L'Aquila 11 gennaio 2013 n. 10, definisce gli indirizzi per il riconoscimento dei contributi di riparazione degli edifici danneggiati dal sisma 2009 ricadenti nella perimetrazione dei centri storici del Comune di L'Aquila;

Considerato che con la sopra citata normativa si è manifestata la volontà e la necessità di pervenire alla semplificazione delle procedure per il riconoscimento dei contributi di riparazione, ed in particolare ad uno snellimento delle attività di valutazione dei progetti, in quanto sono state introdotte, attraverso il modello parametrico, modalità oggettive e unificate nella determinazione e verifica dei contributi di riparazione;

Preso atto della Relazione annuale al Parlamento per l'annualità 2017 sullo stato della ricostruzione dei territori dell'Abruzzo colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, in cui viene indicato come termine ultimo l'anno 2023 per la ricostruzione privata nel Comune dell'Aquila;

Considerato che lo stanziamento annuale di assistenza tecnica, anche per il 2021, è effettuato in base alla ricognizione del personale effettuata nel 2015 dalla Struttura di Missione. In tale ricognizione, l'assistenza tecnica riguarda l'utilizzo di n. 50 posizioni lavorative;

Considerato che anche per l'annualità 2021 lo stanziamento complessivo di assistenza tecnica non ha subito variazioni rispetto al 2015;

Considerato che per il corretto raggiungimento degli obiettivi dell'Ufficio è necessario il ricorso a incarichi esterni di esperti di alto profilo, secondo quanto previsto dal Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione della città dell'Aquila, adottato ai sensi dell'articolo 2 dell'Intesa del 7 agosto 2012, e nel rispetto della normativa vigente ed in particolare dell'art. 7, comma 6, del d.lgs. 165/2001, in possesso di specifiche competenze in materia di:

- normativa urbanistica ed edilizia; analisi e verifiche sismiche, ai sensi delle Norme Tecniche di cui al Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti 14.01.2008, successivamente modificato dal Decreto del 17 01 2018, nonché in tema di progettazione e calcolo delle strutture;
- valutazione della congruità dei costi dei progetti di ricostruzione post-sisma, in particolare dei computi metrici ed estimativi delle voci di intervento al fine di svolgere l'istruttoria delle pratiche di ricostruzione sotto il profilo dei requisiti tecnico-amministrativi, oggettivi e soggettivi, tecnici e



Ufficio Speciale per la Ricostruzione L'Aquila

strutturali, e di compatibilità economica e sostenibilità dei progetti per la ricostruzione privata;

Considerato, altresì, che occorre portare a termine alcuni aspetti determinanti e strettamente necessari al proseguimento dell'attività di ricostruzione ed in particolare il completamento dell'attività di istruttoria delle pratiche di richiesta del contributo;

Considerato che oltre all'aspetto prettamente qualitativo di questa fase della ricostruzione, occorre considerare anche l'aspetto quantitativo, stante anche la volontà dell'Ufficio di accelerare i procedimenti di riconoscimento dei contributi per la ricostruzione, con particolare riferimento ai centri storici del capoluogo e delle frazioni;

Visto l'art. 18 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 che sancisce l'obbligatorietà della pubblicazione sul sito Internet dei provvedimenti gestionali che costituiscono titolo per lo svolgimento di incarichi e prestazioni, ecc., disponendo, altresì, che dal 1 gennaio 2013 la pubblicazione costituisce condizione legale di efficacia del titolo;

Dato atto che l'art. 7, comma 6, del d.lgs. 165/2001 afferma: *“Fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis, per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:*

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;*
- b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;*
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;*
- d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico.”*

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi...ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore”;

Considerato che l'Ufficio Speciale ha impresso una forte accelerazione nelle attività di ricostruzione al fine di poter chiudere in termini ragionevoli le attività di ricostruzione;

Preso atto che a fronte della dotazione di risorse umane prevista dal sopra citato decreto istitutivo degli Uffici Speciali per la ricostruzione, pari a 50 unità complessive, attualmente ne sono in servizio soltanto n. 27;

Considerato che si è già realizzato un notevole risparmio di spesa per lo Stato a seguito dell'ingente calo di personale in dotazione all'Ufficio Speciale;



Ufficio Speciale per la Ricostruzione L'Aquila

Considerato che, in seguito alla ricognizione delle risorse umane a disposizione, per lo svolgimento delle attività tecniche in questione, l'Ufficio Speciale ha accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare il personale già in servizio, stante l'ingente carico di lavoro che già grava sullo stesso;

Preso atto che per lo svolgimento delle attività è necessaria una comprovata specializzazione nelle materie in questione, per il loro alto grado di specialità e complessità;

Dato atto che alla copertura finanziaria delle spese di cui alla presente Determinazione si provvede a valere sulle risorse di assistenza tecnica giacenti sulla contabilità speciale di tesoreria numero 5730, che presenta la necessaria disponibilità;

Considerato che con l'avanzamento delle attività di ricostruzione il numero di consulenti esterni necessari a garantire la speditezza dei processi di ricostruzione è in diminuzione (annualità 2018 n. 14 consulenti esterni, annualità 2019 n. 11 consulenti, annualità 2020 n. 9 consulenti);

Richiamata la determinazione n. 124 del 29.04.2021 con cui si è stato approvato un avviso per la formazione di un elenco di tecnici esperti per l'espletamento delle attività istruttorie dei progetti di ricostruzione privata del patrimonio edilizio danneggiato a seguito del sisma 2009. In tale atto è stata nominato un gruppo di lavoro per la verifica dei requisiti richiesti nell'avviso ai fini dell'iscrizione nell'elenco e per la valutazione dei curricula da sottoporre al titolare, nel caso di affidamento di incarichi esterni ai sensi dell'art. 7, comma 6, del D.Lgs. 16/2001;

Richiamata la determina n. 159 del 09.06.2021 con cui è stato approvato il primo elenco di tecnici esperti suindicato;

Ritenuto pertanto di procedere alla individuazione, all'interno dell'elenco dei tecnici esterni, di una lista di n. 6 esperti esterni atti allo svolgimento delle attività istruttoria di ricostruzione privata;

Tutto ciò premesso, visto, considerato e ritenuto, l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città in persona del Titolare,

DETERMINA

che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del seguente atto.

- a) di stabilire che il fabbisogno di tecnici esterni di comprovata specializzazione nelle istruttorie di ricostruzione privata sia pari a n. 6 unità;
- b) di ordinare al gruppo di lavoro, nominato con determina USRA n. 124 del 29.04.2021, di procedere alla selezione dei sei migliori *curricula*, da sottoporre alla valutazione del Titolare;
- c) di dare atto che le spese inerenti il presente provvedimento verranno quantificate con successivo provvedimento all'esito della conclusione di tale fase istruttoria;
- d) di ordinare la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale dell'Ufficio Speciale;



Ufficio Speciale per la Ricostruzione L'Aquila

- e) di stabilire che la pubblicazione sul sito assolve, a tutti gli effetti di legge, ad ogni obbligo di comunicazione dell'Amministrazione nei confronti degli interessati.

L'Aquila, 9 giugno 2021

**Il Titolare dell'Ufficio Speciale
per la Ricostruzione di L'Aquila**
Ing. Salvatore Giuseppe Danilo Provenzano

